

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) Denominazione.

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominata anche come "A.O.B. – ONLUS".

2) Sede.

L'Associazione ha sede in Bergamo presso l'Unità Operativa di Oncologia dell'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo Piazza O.M.S. 1.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire altrove la sede dell'Associazione, purché all'interno del Comune di Bergamo; ha altresì la facoltà di istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito della provincia di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato" e che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

3) Scopo

L'Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile, culturale, assistenziale e ricerca medico scientifica individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalla Province e dagli altri Enti locali con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi soci in modo personale,

spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto od indiretto. I Soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dagli organi dell'Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite

L'Associazione opera nel territorio della Regione Lombardia in provincia di Bergamo ed ha lo scopo di:

- promuovere ricerche cliniche nel campo della oncologia; provvedere ad aiutare pazienti oncologici bisognosi;
- promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all'oncologia.

Più in particolare ha per scopo:

- di promuovere l'assistenza e il sostegno di malati e lungo-viventi oncologici, nonché l'istruzione e l'educazione di detti pazienti e delle loro famiglie circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche in relazione alle relative patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- di promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopraddette patologie;
- di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Lombardia e sul relativo indice;
- di promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e

così, a titolo esemplificativo, organizza campagne di raccolta fondi da destinarsi al sostegno dell'attività clinica dei reparti dell'Azienda Ospedaliera e a favore dei pazienti oncologici.

L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente e di collaboratori esterni per lo svolgimento di funzioni amministrative, per garantire il regolare funzionamento della struttura ed in genere per qualificare e/o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.

4) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e organismi nazionali o internazionali, da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo, dagli avanzi netti di gestione, dai rimborsi derivanti da convenzioni.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione (quote di iscrizione, quote annuali, contributi);

dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

dei contributi di privati e di Enti pubblici e privati;

degli introiti realizzati nello svolgimento di attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quella statutaria;

di donazioni, eredità o legati destinati all'Associazione.

La quota annuale viene stabilita dal Consiglio direttivo della Associazione, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salva la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il fondo di dotazione, ai fini del riconoscimento giuridico, è determinato in Euro 60.000,00 (sessantamila).

5) Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associazione.

Tutti i soci devono accettare le norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

I Soci hanno diritto alla partecipazione delle attività dell'Associazione con piena parità e di essere informati sulle attività della stessa.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo .

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Hanno inoltre diritto di:

- partecipare alle Assemblee (purché in regola con il pagamento delle quote) e di votare

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali

- consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione e farne copia a proprie spese, ma nel rispetto delle norme di legge sulla tutela della privacy;

- partecipare alle attività dell'Associazione

- dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza necessità di motivarle;

L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può nominare "Soci Onorari" coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza e/o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere all'esame delle domande di ammissione nella prima riunione successiva al loro ricevimento. L'eventuale diniego deve essere comunicato entro 30 giorni e l'interessato potrà opporvisi mediante la procedura indicata al successivo articolo 21.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del

collegio stesso.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale che non è trasferibile.

6) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per scioglimento dell'Associazione;
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ;
- per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea degli Soci, su proposta del Consiglio direttivo ,
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento;
- nel caso il volontario abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa.

7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio direttivo ;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Comitato esecutivo;

l'Organo di Controllo.

8) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio, regolarmente iscritto ed in regola col pagamento delle quote sociali, ha diritto a parteciparvi e ad intervenire esprimendo un voto, qualunque sia il valore della propria quota.

Il socio può intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme generali vigenti. L'Assemblea determina inoltre le linee generali dell'attività ed è competente ad accettare donazioni, eredità e legati determinando tempi e modalità della destinazione dei beni per i fini dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, dovrà essere effettuata con preavviso di 15 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea, con modalità e mezzi ritenuti idonei quali, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione scritta spedite tramite fax, posta elettronica mail o mediante pubblicazione su un quotidiano locale ovvero ancora sul notiziario periodico edito dall'Associazione, sul sito internet dell'Associazione o con altre modalità elettroniche. Essa ha luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo;
- sulle linee guida per il perseguimento degli scopi sociali;
- sulla nomina dei Soci Onorari;
- sull'approvazione del bilancio da redigersi osservando le disposizioni della Legge 266/91 e del D. Leg. 4.12.1997 n. 460;
- su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio direttivo che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

Essa inoltre elegge l'Organo di Controllo ed approva l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, all'apertura di ogni seduta eleggono un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e buon andamento della vita associativa.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è regolarmente

costituita con l'intervento di persona o per delega scritta, di più della metà dei Soci ed in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti (di persona o per delega scritta).

In sede ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti (di persona o per delega scritta).

In sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti (di persona o per delega scritta).

Le votazioni hanno luogo in modo palese, per alzata di mano.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altri Soci per delega scritta da restare agli atti dell'Associazione, ciascun Socio può rappresentare non più di un Socio. I Soci minorenni, qualora intendano partecipare alle Assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare, esercente la potestà, o da un tutore.

I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

9) Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, eletto tra i Soci e nominato dall'Assemblea previa determinazione del numero dei componenti - da un minimo di cinque ad un massimo di nove - che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente (massimo due).

Il Consiglio direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, che possono anche non essere membri del Consiglio; in questo ultimo caso possono partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentare e sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono indette, se convocate dal Presidente di sua iniziativa o se convocate da almeno tre consiglieri. Le riunioni dovranno essere indette almeno tre volte l'anno, preferibilmente ogni quattro mesi.

Le riunioni saranno tenute nella sede dell'Associazione o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora non sia presente nemmeno il Vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può costituire il Comitato esecutivo, determinandone le attribuzioni mediante uno specifico regolamento e ne nomina un componente, oltre a quelli di diritto.

Può costituire un Comitato Scientifico, formato da esperti qualificati in discipline diverse, anche non Soci, quale organo di consulenza per fornire

supporto all'attività associativa.

Inoltre, per facilitare il collegamento con la base sociale può attivare incontri informativi/consultivi aperti a tutti i Soci.

Il Consiglio direttivo può delegare, per singoli atti o categorie di atti, poteri o compiti a propri componenti, anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

I membri sostituiti dal Consiglio direttivo resteranno in carica fino alla prossima Assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio direttivo cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- per decesso;
- per scadenza del mandato.

10) Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

L'incarico è triennale e può essere ricoperto da uno stesso Socio solo per tre mandati consecutivi

Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione, in caso di impedimento, solo all'interno

degli appartenenti al Consiglio stesso.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve quanto prima convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, con il supporto del Tesoriere e del Comitato esecutivo, se eletto, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

11) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

12) Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, quando eletto, è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da uno a tre membri nominati dal Consiglio direttivo. Il

comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio direttivo nel rispetto dello Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.

13) Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Sovrintende alle attività e al funzionamento della Segreteria dell'Associazione e cura con particolare riguardo i rapporti con i Soci, i Benefattori, gli Enti e le Associazioni esterne.

14) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo e la documentazione necessaria per accedere a finanziamenti ed attribuzioni di fondi in base a specifiche norme di legge. Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

15) Organo di Controllo

L'Assemblea può decidere di affidare la revisione legale dei conti, in alternativa, o ad un singolo Revisore o ad un Collegio dei Revisori, tutti da scegliere tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme previste per i membri del Consiglio direttivo. L'Organo di Controllo partecipa di diritto, con sola facoltà di parola, ma senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo .

Il Collegio dei Revisori, se costituito, si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

Ai componenti l'Organo di Controllo può essere attribuito un compenso, che dovrà essere determinato dall'Assemblea.

16) Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dell'Organo di controllo nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo nonché del libro dei Soci dell'Associazione.

17) Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il Bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I Bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo almeno

30 giorni prima di quella fissato per l'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

18) Avanzi di gestione

All'Associazione, nel rispetto del comma 6 dell'art 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997. n 460 è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura o rete di solidarietà.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

19) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

20) Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo

l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

21) Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

22) Legge applicabile.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle leggi vigenti ed alle norme in materia di enti contenute del libro I del Codice Civile.